

**COMUNICAZIONI****Missioni valevoli  
nella seduta del 21 settembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Calzolaio, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Michelini, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Michelini, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ra-

nieri, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 settembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NIEDDU: «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori» (5272);

RICCIO: «Nuove norme in materia di toponomastica» (5273);

MORONI: «Disposizioni per il riordino del settore infermieristico» (5274).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede, referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BATTAGLIA: «Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno a favore di

soggetti nati in Italia da immigrati non regolari » (5227) *Parere delle Commissioni V e XII.*

*II Commissione (Giustizia):*

SAPONARA e GAMBA: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio » (5220) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VI Commissione (Finanze):*

LETTIERI e BENVENUTO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, 212, in materia di Garante del contribuente » (5201) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VII Commissione (Cultura):*

VOLPINI ed altri: « Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione » (4529) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spettacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo » (5202) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex*

*articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

RONCHI ed altri: « Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio » (5221) *Parere delle Commissioni I, II e IX.*

*XI Commissione (Lavoro):*

MAZZUCA ed altri: « Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4710) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV;*

MANINETTI: « Incentivi all'occupazione dei dirigenti nel Mezzogiorno » (5214) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare, per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni nazionali » (5101) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 20 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 16 giugno 2004, concernente gli esiti dell'indagine espletata

sulle opere di grande infrastrutturazione nei porti e le autostrade del mare ai sensi della legge 20 novembre 1998, n. 413.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 2003-2004 e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

*Nell'Allegato A* al resoconto della seduta del 20 settembre 2004, alla pagina 5, prima colonna, diciassettesima riga, la dicitura «(doc. C, n. 5)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «doc. C, n. 5-*bis*)».

*DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)*

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)**

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

*(Capitale della Repubblica federale).*

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato ».

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

*(Capitale della Repubblica federale).*

*Sopprimerlo.*

**32. 6.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 32 — L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le Regioni dispongono di competenze legislative nei limiti fissati dalla Costituzione.

È istituito il distretto di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello del Comune di Roma. Ad esso sono attribuiti i poteri e le funzioni spettanti alle Regioni a statuto ordinario ed alle province ».

**32. 71.** Landolfi, Armani, Malgieri.

*Al comma 1, sopprimere la parola: Province.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse.

**32. 70.** Perrotta.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e Stato.*

**32. 9.** Carrara, Nespole, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ».

**32. 74.** Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni ».

**32. 8.** Carrara, Nespole, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani, Landolfi, La Russa, Tabacci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.*

\* **32. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

**(Approvato).**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.

\* **32. 5.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Rosato, Soda, Zanella.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **32. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **32. 73.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: federale.*

**32. 250.** La Commissione.

**(Approvato).**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del periodo.*

**32. 72.** Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32. 201.

*All'emendamento 32. 201., aggiungere la seguente parte consequenziale:*

*all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2. *bis.* All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *p*), sono

aggiunte, infine, le seguenti parole: « ordinamento della Capitale ».

**0. 32. 201. 1.** La Commissione.

**(Approvato).**

*Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**32. 201.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

**(Approvato).**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis. (*Leale collaborazione*). – 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. – Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

\***32. 01.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis. (*Leale collaborazione*). – 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. – Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Re-

gioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

**\*32. 02.** Osvaldo Napoli.

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)**

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

*(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).*

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 33.

*(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).*

*Sopprimerlo.*

**33. 70.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Rosato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33. — 1. All'articolo 116 della Costituzione, il primo ed il secondo comma sono abrogati.

**33. 71.** Perrotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « su proposta della Regione e comunque previa intesa con la medesima ».

**33. 77.** Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Rosato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

**\*33. 80.** Cossa, Nicolosi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

**\*33. 83.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 250.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.*

**\*0. 33. 250. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

**(Approvato).**

*All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.*

**\*0. 33. 250. 2.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Finocchiaro, Maran, Maurandi, Tonino Loddo, Ladu.

**(Approvato).**

*All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.*

**\*0. 33. 250. 3.** Mazzuca Poggiolini.

**(Approvato).**

*All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.*

**\*0. 33. 250. 4.** Boato, Bressa, Detomas, Rosato, Soro, Ladu, Carboni, Mattarella, Burtone.

**(Approvato).**

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

**\*0. 33. 250. 5.** Cossa.

**(Approvato).**

*Al comma 1, sostituire le parole da: interessata. fino a: Trascorso tale termine con le seguenti: o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale o della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego.*

**33. 250.** La Commissione.

**(Approvato).**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: L'assenso fino alla fine del comma.*

**33. 78.** Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.*

**33. 81.** Nuvoli, Marras.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diniego dell'intesa espresso con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale impedisce alle Camere di procedere all'approvazione di modifiche agli statuti delle Regioni speciali.*

**33. 82.** Nuvoli, Marras.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 84.

*All'emendamento 33. 84., capoverso, sostituire le parole da:* disposizioni fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: particolari disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche non possono prevedere norme lesive del principio di eguaglianza e di parità di trattamento nei confronti dei cittadini di lingua italiana.

**0. 33. 84. 2.** Lo Presti, Paolone, Maggi, Catanoso.

*All'emendamento 33.84., capoverso, sostituire le parole:* locali prevedono con le seguenti: rispetto alla popolazione nazionale, devono introdurre.

**0. 33. 84. 1.** Antonio Leone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli statuti speciali nei quali sono stabilite disposizioni di protezione delle minoranze linguistiche locali prevedono anche norme a garanzia e tutela della parità delle minoranze su base territoriale ».

**33. 84.** Carrara, Giorgio Conte, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia, Losurdo, Patardino.

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)**

## ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 34.

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).*

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

« *m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; ».

3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

4. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

*a)* assistenza e organizzazione sanitaria;

*b)* organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

*c)* definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

*d)* polizia locale;

*e)* ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ».

5. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni ».

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 34.

(*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*).

*Sopprimerlo.*

**\*34. 44.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

*Sopprimerlo.*

**\*34. 78.** Mascia, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34. — L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — Le Regioni hanno competenza esclusiva, da esercitarsi nel rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, nelle seguenti materie:

- a) bonifica;
- b) urbanistica;
- c) miniere, cave e torbiere;
- d) beneficenza pubblica;
- e) fiere e mercati locali;
- f) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- g) musei e biblioteche di enti locali;
- h) polizia amministrativa locale;

- i) trasporto pubblico locale;
- l) servizi idrici locali;
- m) assistenza ed organizzazione sanitaria;
- n) demanio e patrimonio regionale;
- o) acque minerali e termali;
- p) aree e distretti industriali;
- q) organizzazione dello smaltimento rifiuti;
- r) portualità turistica e lacuale e pesca nelle acque interne;
- s) gestione degli istituti scolastici e di formazione e definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- t) usi civici;
- u) asili nido;
- v) foreste, ad eccezione di quelle rientranti nei parchi nazionali;
- z) valorizzazione dei beni culturali rientranti nel demanio e nel patrimonio regionale.

Relativamente alle materie di cui alle lettere b), m) ed r) la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali fissati dalla legge dello Stato.

Nelle materie non riservate alla competenza legislativa regionale, la competenza spetta allo Stato ».

**34. 95.** Landolfi, Armani, Malgieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34. — 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. La potestà legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con l'Unione europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionale inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione.

Con legge statale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche ».

#### **34. 7. Mascia, Giordano.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34. — 1. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) istruzione pubblica di ogni ordine e grado »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« t) tutela della salute e assistenza sanitaria ».

2. All'articolo 117 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse;

le parole: « tutela della salute » sono soppresse.

**34. 79.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 1.*

**34. 28.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e internazionale.*

**34. 120.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera l), dopo le parole: « civile e » sono aggiunte le seguenti: « disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento ».

**34. 29.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, la lettera m) è soppressa.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« A prescindere dal riparto delle competenze per materia quale previsto dai commi seguenti, la legge statale, approvata dalla Camera dei deputati, può regolare qualunque materia laddove emerga che la legge regionale non è idonea a disciplinarla efficacemente, ovvero quando ciò sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica o economica della Nazione, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

**34. 121.** Saponara.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed.*

**34. 131.** Pistone, Benvenuto.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » con le seguenti: dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano; ».*

**34. 130.** Pistone, Benvenuto.

*Sopprimere il comma 2.*

**34. 71.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 34. 200.

*All'emendamento 34. 200., sopprimere il comma 2.*

**0. 34. 200. 22.** Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Fanfani, Lettieri, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini; Russo Spena.

*All'emendamento 34. 200., comma 2, sostituire la parola: Paese con le seguenti: economico e produttivo nazionale.*

**0. 34. 200. 1.** Armani.

*All'emendamento 34. 200., comma 3, sopprimere le parole: sono premesse le parole « politica monetaria »;*

**0. 34. 200. 33.** Bressa, Boato, Leoni.

*All'emendamento 34. 200., comma 3, sopprimere le parole da: dopo le parole: « tutela della concorrenza » fino alla fine del comma.*

**0. 34. 200. 23.** Leoni, Boato, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Fanfani, Lettieri, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f*-bis) norme generali sul sistema di elezione del presidente e dei componenti dei Consigli regionali ».

**0. 34. 200. 2.** Buontempo.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. All'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, dopo le parole: "polizia amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:*

*Conseguentemente al comma 4, capoverso, lettera d) dopo la parola: polizia aggiungere le seguenti: amministrativa regionale e.*

**0. 34. 200. 253.** La Commissione.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-bis, lettera m-bis), premettere le parole: principi fondamentali e.*

**0. 34. 200. 13.** Lucchese.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-bis, lettera m-bis), dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e assistenza sanitaria.*

**0. 34. 200. 20.** Mascia, Valpiana, Titti De Simone.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

*n*) istruzione pubblica di ogni ordine e grado.

*Conseguentemente, al comma 3-quinquies, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse.*

**0. 34. 200. 21.** Mascia, Valpiana, Titti De Simone.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-bis.1 All'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « sicurezza del lavoro; ».

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) sono soppresse le parole: « e sicurezza ».

**0. 34. 200. 252.** La Commissione.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p), dopo le parole « città metropolitane » aggiungere le seguenti « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati ed accordi internazionali ».

**\*0. 34. 200. 34.** Bressa, Boato, Leoni.

*All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p), dopo le parole « città metropolitane » aggiungere le seguenti « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati ed accordi internazionali ».

**\*0. 34. 200. 45.** Grandi.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:*

s-bis) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;

*Conseguentemente:*

*al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute; aggiungere le seguenti: commercio con l'estero; e;*

*all'articolo 34, comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea.

**0. 34. 200. 37.** Pacini.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:*

s-bis) commercio con l'estero.

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: commercio con l'estero e.*

**0. 34. 200. 39.** Pacini.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:*

s-bis) ricerca scientifica e tecnologica.

*Conseguentemente, al comma 3-quinquies, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) le parole: « ricerca scientifica e tecnologica e » sono soppresse.

**0. 34. 200. 19.** Perrotta.

*All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:*

s-bis) ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;